

**CONTRATTAZIONE DI SETTORE
PER GLI ENTI LOCALI DISCIPLINATI DALLA L.R. 54/98**

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ISTITUTI DELLO SGOMBERO NEVE NEL SETTORE COMUNI E COMUNITÀ MONTANE.


Il giorno lunedì 25 novembre 2002, alle ore 11,00, nella sede del Consiglio Permanente degli Enti Locali, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, SAVT, UIL, CSA/CISAL/SIAPOL ed il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo per la definizione degli istituti dello sgombero neve nel settore Comuni e Comunità Montane:

**IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA**

Guido GRIMOD – Sindaco di Aosta



CGIL /FP

Mauro PACCHIODI




CISL /FPS

Adriano VIVOLI



SAVT/EELL

Michel MARTINET



UIL/FPL

Ramira BIZZOTTO

DELEGA SAVT 

CSA/CISAL/SIAPOL

Angelo MILLERET



VISTA la particolare natura del servizio di sgombero neve e le diverse problematiche che si determinano nei vari comuni, in relazione all'altitudine, alla dimensione ed all'assetto abitativo nonché alle diversità morfologiche;

CONSIDERATA la natura del servizio e come lo stesso debba essere rapportato alle effettive precipitazioni e ai conseguenti bisogni;

CONSIDERATO che la gestione in proprio del servizio sgombero neve consente di realizzare economie in bilancio e flessibilità di gestione;

RITENUTO necessario dotare gli enti di strumenti contrattuali che permettano agli stessi, attraverso la propria autonomia organizzativa, di gestire con proprio personale il servizio sgombero neve;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Di dare applicazione al comma 4 dell'art. 55 del CCRL del 12 giugno 2000;
2. Le amministrazioni di cui all'art. 1 della L.R. n° 17/96 quantificheranno annualmente le risorse necessarie a consentire la gestione totale o parziale del servizio sgombero neve attraverso proprio personale dipendente.
3. L'indennità di disponibilità, di vigilanza e di sgombero neve di cui ai successivi punti 4 e 5, verrà corrisposta al personale concretamente adibito all'effettivo svolgimento del servizio ed alle attinenti attività di sabbiatura e spandisale.
L'indennità di sgombero neve è comprensiva dell'indennità di disagio e del compenso per il lavoro straordinario .
4. L'indennità di disponibilità sarà corrisposta mensilmente per la durata stabilita da ciascuna amministrazione interessata con riferimento al piano sgombero neve.
Il valore mensile è fissato in Euro 160, comprensivo dell'indennità di reperibilità;
5. Ogni ente interessato al servizio di sgombero neve, predisporrà a tali fini e al di fuori dell'orario ordinario degli uffici una vigilanza delle condizioni meteorologiche che verrà realizzata attraverso l'utilizzo di propri dipendenti oppure attraverso convenzioni e/o accordi da realizzarsi con soggetti esterni. Qualora l'ente decida



di utilizzare un proprio dipendente, ai fini di cui sopra, questi verrà preferibilmente individuato, previo suo assenso, tra gli addetti al servizio sgombero neve. In tal caso a detto dipendente compete una indennità di vigilanza del valore di Euro 80 mensile comprensivo dell'indennità di reperibilità, per la durata stabilita da ciascuna amministrazione interessata con riferimento al piano sgombero neve.

6. L'indennità di sgombero neve sarà corrisposta per ogni ora di servizio, oltre il normale orario di lavoro, nelle seguenti misure orarie lorde:

Euro 20,00 servizio diurno

Euro 23,00 servizio festivo o notturno

Euro 25,50 servizio festivo notturno.

Per servizio notturno si intende il servizio prestato dalle ore 22,00 alle ore 6,00.


7. Al dipendente che per il servizio di sgombero neve non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta l'indennità oraria prevista dal precedente punto 6 ridotta del 50% con diritto al riposo compensativo da fruire, eccezionalmente, in deroga alle norme che regolano l'istituto, entro l'anno. Detta indennità al 50% da aggiungersi alle ore di riposo da recuperare è pari al numero di ore ordinarie lavorative previste per il dipendente interessato. Le eventuali ore eccedenti dedicate allo sgombero neve verranno retribuite per intero e non saranno oggetto di recupero compensativo.
8. Dotazione materiale: le amministrazioni dovranno dotare tutto il personale addetto al servizio dello sgombero neve di idoneo abbigliamento consistente in giaccone, scarponi, guanti, pantaloni, da rinnovare ogni triennio o ogni qualvolta ne sia dimostrato il deterioramento e consegnato all'inizio della stagione.
9. Assicurazione INAIL: ogni amministrazione dovrà provvedere all'assicurazione INAIL per tutti i lavoratori - se non già assicurati - che sono stati chiamati ad espletare tale servizio ed adottare gli strumenti antinfortunistici previsti dalle leggi vigenti.
10. Il presente accordo ha validità dall'1-10-2002 per la costituzione ed alimentazione del fondo, ed avrà validità quadriennale dall'1-10-2002 al 30-9-2006, per quanto concerne gli effetti economici e cesserà di produrre effetti qualora intervenga un accordo regionale di comparto unico sullo sgombero neve.
11. Vista la specificità del servizio sgombero neve, rientrante nella categoria dei lavori e/o prestazioni discontinue per le quali è prevista l'esclusione dei limiti legali dell'orario, al fine di concorrere a migliorare le condizioni di lavoro e di



sicurezza si considera opportuno stabilire una regolamentazione della durata della guida continua.

A tal fine si stabilisce che:

- a. Il periodo massimo giornaliero di guida continua non può superare le 15 ore giornaliere;
 - b. Il conducente deve intercalare, a periodo di guida continua di 5 ore, interruzioni di 30 minuti, a meno che lo stesso non inizi un periodo di riposo;
 - c. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori;
 - d. Il riposo giornaliero minimo tra i due periodi di guida continua non deve essere inferiore alle 8 ore;
 - e. Resta ferma la facoltà di superare le limitazione, di cui ai punti a., b., e d., ad insindacabile giudizio del conducente del veicolo in rapporto alle sue capacità e valutazioni di operare in piena sicurezza.
12. Restano in vigore le condizioni ed i contenuti di miglior favore previsti dagli accordi decentrati in essere.
13. Il presente accordo collettivo di settore non demanda ulteriori materie alla contrattazione decentrata.

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right: the first signature is a stylized 'MA'; the second is a cursive signature; the third is a signature with a large loop; the fourth is a signature with a large loop and a vertical stroke; the fifth is a signature with a large loop and a vertical stroke.